

Cig ordinaria: per il computo delle settimane si contano i giorni

Massimo Braghin *Consulente del lavoro in Adria (RO)*

Dal 20 aprile 2009 i limiti massimi vanno computati in base alle singole giornate di sospensione e non ad un'intera settimana di calendario

Con la circolare n. 58 del 20 aprile 2009, l'Inps ha disposto, d'intesa con il Ministero del lavoro, un nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile per la cassa integrazione guadagni ordinaria la quale, proprio dalla suddetta data, andrà computata a giorni considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Al fine del computo delle 52 settimane, le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all'Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6). Viene pertanto data una nuova veste interpretativa all'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, secondo cui «l'integrazione salariale ... è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi». Va inoltre segnalato che, in caso di interventi non consecutivi, la durata dell'integrazione non può comunque eccedere le 52 settimane nell'arco di un biennio, fermo restando che questo biennio è costituito dalle 104 settimane consecutive precedenti la settimana in cui occorre verificare il raggiungimento del limite. Con riferimento alla succitata norma, l'Istituto ha ritenuto che tali limiti, trimestrale e mensile, computati alla stregua del calendario comune, comportino un utilizzo temporale rigido del beneficio facendo sì che una siffatta interpretazione risulti insensibile rispetto all'attuale tipologia di organizzazione lavorativa, caratterizzata da una estesa flessibilità, nonché all'assetto orario che le imprese intendono adottare nello svolgimento dell'attività produttiva. Pertanto, nell'attuale fase di temporaneo rallentamento dell'attività produttiva, risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento della crisi produttiva, modulando l'utilizzo della forza

lavoro in relazione all'andamento dei mercati nazionale e internazionale. Per tale motivo l'Istituto, d'intesa con il Ministero del lavoro, ha definito una interpretazione evolutiva della norma per individuare un criterio nuovo e di maggiore flessibilità in merito al computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria che andranno computati con riguardo non ad un'intera settimana di calendario, come sinora avvenuto, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro, così da considerare usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta, spettando alle Commissioni provinciali in sede di esame delle domande aziendali valutare tale nuova modalità di computo, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme.

I nuovi adempimenti dei datori di lavoro

Al fine della verifica dell'utilizzo dei periodi consentiti, dal 20 aprile 2009 i datori di lavoro che utilizzino la Cig solo parzialmente devono comunicare all'Istituto il numero di settimane effettivamente usufruite facendo la somma di singoli giorni diviso 5 oppure 6 (a seconda se la settimana lavorativa è distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi) affinché se ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane. Tali modalità di computo, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme, saranno valutati dalle apposite Commissioni provinciali in sede di ammissione all'integrazione salariale, le quali dovranno valutare attentamente la presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili.

Le esclusioni

Non dovranno mai essere considerati, ai fini del calcolo dei limiti massimi di intervento della Cig, i periodi di sospensione provocati da eventi oggettivamente non evitabili, determinati da causa di forza maggiore o caso fortuito, improvvisi e non prevedibili, né si considerano i periodi di chiusura per ferie collettive. La *ratio* di quanto anzidetto è da ricercarsi nella recente nota n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del lavoro che, con

MAGGIO 2009

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
4	5	6	7	8
11	12 CIG	13 CIG	14	15
18	19 CIG	20 CIG	21 CIG	22
23 CIG	24 CIG	25 CIG	26 CIG	27 CIG

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: I NUOVI CRITERI DI CALCOLO

Esempio: settimana di 5 giorni lavorativi

Fino
al 19.4.2009



Comunicazione delle **settimane** di sospensione dal lavoro
Effetto: n. 3 settimane di Cig

Dal
20.4.2009



Comunicazione delle **giornate** di sospensione dal lavoro
Effetto: n. 2 settimane di Cig
(Calcolo: 10 giorni di Cig/ 5 (gg. lavorativi sett.) = 2 settimane)

riferimento alle imprese destinatarie della Cigs, afferma che queste potranno ricorrere alla causale della crisi aziendale quando la crisi stessa sia da imputare a fattori esterni all'impresa che comportino una ricaduta sui volumi produttivi, o sui volumi di attività, e quindi sulla stessa occupazione.

L'evento imprevisto si sostanzia, ad esempio, in alcuni fattori come la riduzione di commesse, la perdita o riduzione di quote di mercato, la contrazione delle esportazioni, le difficoltà di accesso al credito. Tali eventi non vengono pertanto ricondotti nel normale rischio di impresa.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

I NUOVI CRITERI DI CALCOLO

FINO AL 19.4.2009



Comunicazione delle **settimane** di sospensione dal lavoro



EFFETTI



Una sola giornata di sospensione comportava il **conteggio di una settimana**

DAL 20.4.2009



Comunicazione delle **giornate** di sospensione dal lavoro



EFFETTI



Allungamento del periodo di effettiva durata Cig
(solo nel caso in cui la sospensione duri 5 o 6 giorni si avrà coincidenza di durata)



Adempimenti datore di lavoro



Comunicazione all'Inps
giorni effettivamente usufruiti di Cig
(totale giorni/ 5 o 6) per calcolo settimane effettive

L'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, stabilisce che «l'integrazione salariale (...) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».

Tali limiti - trimestrale e mensile - computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 c.c.) comportano un utilizzo temporale rigido del beneficio.

Tale interpretazione risulta insensibile rispetto all'attuale tipologia di organizzazione lavorativa - caratterizzata da una estesa flessibilità - ed all'assetto orario che le imprese - soprattutto in questo periodo - intendono adottare nello svolgimento dell'attività produttiva.

Nell'attuale fase di temporaneo rallentamento dell'attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell'attuale periodo di crisi modulando l'utilizzo della forza lavoro in relazione all'andamento dei mercati nazionale ed internazionale.

A tal fine si è definita una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d'intesa con il Ministero del lavoro,

Inps - Circolare 20 aprile 2009, n. 58

Oggetto: Trattamento di integrazione salariale ordinaria - Computo dei limiti temporali di cui all'art. 6, legge 20.5.1975, n. 164

Sommario: Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni

ro, della salute e delle politiche sociali, un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

Pertanto i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono essere computati avuto riguardo

non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Tale nuova modalità di computo - fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all'integrazione salariale, anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del lavoro.

A far data dalla presente circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all'Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l'Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.